

## **STATUTO**

**in validità dal 30 novembre 2009**

### **ART. 1 - Costituzione**

1 - E' costituito un Consorzio tra le imprese che operano nel turismo in tutte le sue forme, nonché tra Enti Pubblici e privati interessati al turismo, come stabilito dalla L.R. 33/2002 e successive modifiche. Per quanto applicabile si fa riferimento all'art. 2602 e segg. del Codice Civile.

2 - Il consorzio è denominato "**Consorzio di Promozione Turistica di Padova**".

### **ART. 2 - Durata**

1 - La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030.

2 - Tale durata potrà essere prorogata, ovvero commisurata al tempo necessario all'esaurimento di tutti i rapporti attivi e passivi assunti previa adozione di formale deliberazione dell'Assemblea.

### **ART. 3 - Finalità**

1 - Il Consorzio non ha finalità di lucro, ed è vietata la distribuzione degli utili sino allo scioglimento.

2 - Esso ha tra i propri scopi quello di favorire la promozione e lo sviluppo di tutte le iniziative ed attività afferenti il turismo in senso lato.

3 - Esso ha lo scopo di individuare e supportare ogni azione diretta a promuovere, qualificare e incrementare la cultura e la gestione del turismo in Padova e nel suo territorio, favorendo in maniera organica tutte quelle iniziative che determinano positive ricadute allo sviluppo locale e provinciale sia con intervento diretto che indiretto, in Italia e all'estero, anche favorendo la creazione di apposite strutture e/o società operative.

4 - Il Consorzio, sia direttamente che indirettamente, può concretare ogni azione intesa a:

a) condurre ricerche di mercato in ogni materia utile al fine di:

- adeguare l'immagine e l'offerta turistica di Padova e del suo territorio alle esigenze dell'utenza esistente e di quella potenziale in una prospettiva di valorizzazione delle proprie peculiarità socio-economiche, storico-artistiche e ambientali;

- conoscere le valutazioni, le richieste e le motivazioni della domanda sia già residente in Padova e nel suo territorio, sia residente in zone i cui flussi sono interessanti per il territorio del Comune e della Provincia di Padova, sia potenziale in senso assoluto;

- verificare qualsivoglia problematica meritevole di un'indagine utile e congruente con lo sviluppo del turismo nel territorio di Padova;

b) promuovere direttamente l'individuazione, la definizione e l'organizzazione di attività di forte richiamo turistico, quali quelle culturali, commerciali, fieristiche, convegnistiche, scientifiche, di studio termale e quant'altro ritenuto aderente alle caratteristiche socio-economico-culturali di Padova e del suo territorio;

c) promuovere la partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, borse e workshops specializzati in Italia e all'estero;

d) predisporre offerte turistiche complessive e coordinate in Padova e nel suo territorio, anche in collegamento con altre città e provincie e/o strutture analoghe;

e) curare, anche in forma diretta, tramite i propri associati, la prestazione di servizi turistici di tipo permanente o anche occasionale;

f) promuovere la tutela dell'immagine delle diverse tipologie turistiche in Padova e nel suo territorio, mediante azioni incentivanti la riqualificazione delle strutture, la formazione del personale, l'acquisizione di

moderne tecnologie di gestione, ecc.

g) adottare propri marchi identificativi o commerciali;

h) operare per conto e nell'interesse dei consorziati per tutte le materie che attengono, anche indirettamente, all'oggetto consortile, nei limiti delle delibere di affidamento di attività debitamente recepite dal Consiglio Direttivo.

5 - per il raggiungimento degli scopi suddetti, il consorzio potrà collaborare con organizzazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

#### **ART. 4 - Sede**

1 - Il Consorzio ha sede nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter Disp.Att. C.C.

#### **ART. 5 – Tipologie di Soci**

1 - Possono partecipare al Consorzio, oltre ai soci risultanti dall'atto costitutivo, tutti gli operatori con i requisiti di cui all'art. 1, successivamente aderenti senza discriminazione alcuna.

Possono altresì partecipare al Consorzio la Camera di Commercio, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, Padova Fiere, l'Aeroporto Civile di Padova, i Consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti pubblici o privati, le associazioni imprenditoriali, le associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.

2 -Per suddividere compiti e obiettivi, il Consorzio stipulerà con questi organismi una apposita convenzione.

#### **ART. 6 – Adesione al Consorzio**

1 - I soggetti privati e/o pubblici che intendono aderire al consorzio successivamente alla sua costituzione, dovranno presentare domanda di adesione al Consorzio stesso. I medesimi potranno farsi rappresentare nel Consorzio da una persona all'uopo delegata.

2 - La domanda verrà esaminata, senza alcuna discriminazione, entro 30 giorni dal ricevimento e l'ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver verificato i requisiti previsti dall'art. 1 previo versamento della quota di ammissione di cui al successivo art. 10.

#### **ART. 7 – Recesso dal Consorzio**

1 - L'eventuale richiesta di recesso dal Consorzio, che potrà avvenire dopo due anni dalla delibera della sua ammissione, deve essere presentata al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre e avrà valore dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta impegna comunque il socio al versamento della quota per l'anno in corso.

2 - Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato se non all'atto dello scioglimento del Consorzio.

#### **ART. 8 – Esclusione dal Consorzio**

1 - L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:

a) non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di iscrizione o della quota annuale di funzionamento;

b) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;

c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;

d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio; nel caso in cui il consorziato si opponga alla esclusione eccependo il fatto che gli atti compiuti non costituiscano grave inosservanza, verrà demandato al collegio arbitrale di cui all'art. 23 dello statuto, con le procedure ivi previste, di definire grave o meno l'inosservanza; l'organo consortile demandato ad attivare la procedura sarà il Presidente.

e) Non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

### **ART. 9 – Entrate del Consorzio**

1 - Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dalle quote operative versate annualmente da tutti i soci;
- b) dai contributi assegnati al Consorzio dalla regione Veneto come previsto dalla Legge n. 33/2002 e successive modifiche;
- c) da contributi da altri enti pubblici;
- d) da qualunque atto di liberalità che pervenisse al Consorzio per il raggiungimento degli scopi statutari;
- e) da qualsiasi altra entrata derivante dall'attività consortile.

### **ART. 10 – Quote Consortili**

1 - L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo determinerà annualmente:

- a) l'ammontare della quota di adesione al Consorzio, da versarsi entro 30 giorni dalla notifica di ammissione che viene fissata in Euro 103,00 (centotre/00) salvo adeguamento annuale. Tale quota non può superare il 20% (venti per cento) del Fondo Consortile;
- b) il contributo annuale ordinario che ogni consorziato è tenuto a versare è costituito dalla sommatoria di:
  - una quota fissa collegata ai costi generali di gestione secondo il riparto stabilito dal regolamento;
  - una quota variabile collegata ai costi specifici dei programmi annuali.
- c) il contributo annuale a carico degli enti pubblici.

### **ART. 11 - Organizzazione**

1 - Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di personale distaccato dagli enti promotori pubblici e non, purché nel rispetto dei relativi ordinamenti, di proprio personale, di consulenti e/o professionisti esterni.

2 - Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato, da terzi consorziati delibera il Consiglio Direttivo nell'ambito delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

### **ART. 12 – Organi del Consorzio**

1 - Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ART. 13 - Assemblea**

1 - Alle assemblee partecipa un rappresentante per ciascuno dei consorziati in regola con il versamento delle quote di cui all'art. 10.

2 - Spetta all'assemblea del Consorzio:

- a) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero massimo di dieci, provvedere alla loro nomina e determinare le relative competenze;
- b) eleggere i membri del collegio dei revisori dei conti e fissarne l'indennità;
- c) deliberare su eventuali modifiche di statuto;
- d) determinare l'ammontare delle quote di ammissione, nonché il contributo annuale che i soci sono tenuti a versare;
- e) approvare i bilanci annuali e preventivi e consuntivi del consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare i programmi annuali e/o poliennali di sviluppo del consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio.

3 - L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno:

- a) entro il mese di Febbraio per l'approvazione del conto consuntivo;
- b) entro il mese di Novembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) si riunisce altresì su decisione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo per deliberare su modifiche del presente statuto o sullo scioglimento del Consorzio.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un 1/5 dei soci.

4 - Le assemblee si radunano nella sede sociale o altrove purché in Italia; esse sono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica indicanti specificatamente il giorno, il luogo e l'ora della stessa e gli argomenti all'ordine del giorno da inviarsi almeno 8 giorni prima della data della prima convocazione o, in casi di urgenza, almeno 5 giorni prima della data della prima convocazione.

Ogni consorzio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione dovrà essere conservata agli atti dal consorzio.

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi per un massimo di tre deleghe oltre la propria. La delega deve essere necessariamente specifica e per singole assemblee.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del consorzio, né agli Enti da esso controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato. In caso di necessità l'assemblea nominerà due o più scrutatori.

#### **ART. 14 – Riunioni Ordinarie**

1 - L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati e, in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, qualunque sia il numero di consorziati.

2 - Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3 - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito libro verbale e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

4 - Nel caso di necessità l'assemblea nominerà due o più scrutatori.

#### **ART. 15 - Riunioni Straordinarie**

1 - L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei consorziati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati.

2 - Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti nel caso di modifiche statutarie e di almeno tre quarti dei presenti nel caso di scioglimento anticipato del Consorzio e di conseguente devoluzione del patrimonio.

#### **ART. 16 – Il Consiglio Direttivo**

1 - Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di dieci componenti. Quattro sono designati di diritto dai rispettivi enti di appartenenza e più precisamente:

- un rappresentante della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova;
- l'assessore competente per materia della Provincia di Padova;
- l'assessore competente per materia del Comune di Padova;
- un rappresentante della Giunta del Comitato Provinciale delle Pro Loco

Fino a un massimo di sei sono eletti dall'Assemblea tra i soci del Consorzio, rispettando il criterio della rappresentatività della seguenti categorie:

- n. 2 componenti in rappresentanza delle strutture alberghiere;
- n. 1 componente in rappresentanza dei pubblici esercizi;
- n. 1 componente in rappresentanza delle agenzie di viaggio;
- n. 2 componenti in rappresentanza delle categorie dell'imprenditoria del settore turistico diverse da quelle sopra citate e delle professioni del turismo.

Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito anche in mancanza di designazioni di uno o più membri di diritto.

Ogni socio ha diritto di votare esclusivamente i rappresentanti della propria categoria. I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione di candidatura e verranno proposti all'Assemblea su appositi schede separate per categoria.

Risulteranno eletti i designati dai soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I componenti nominati nel triennio in sostituzione di altri, comunque cessati, verranno scelti mediante elezione di una assemblea dei soci della categoria, appositamente convocata dal Presidente, e dureranno in carica fino al compimento di detto triennio.

2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia domanda il Collegio dei Revisori o un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere delegato.

3 - Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4 - La convocazione del Consiglio sarà fatta mediante comunicazione scritta da consegnarsi almeno 5 giorni prima della riunione, oppure, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica in modo che i componenti del Consiglio e i Revisori ne siano informati almeno un giorno prima dell'adunanza.

5 - Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno sostenute per conto del consorzio secondo le modalità previste dallo stesso Consiglio Direttivo.

### **ART. 17 – Poteri del Consiglio Direttivo**

1 - Il Consiglio Direttivo:

a) è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto in base alla legge o al presente statuto sia riservato all'assemblea dei soci.

b) Può nominare il Vice Presidente e delegare parte dei propri poteri per specifiche materie (o anche per specifici atti o negozi) al Presidente o a uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega e la durata. Nomina nel proprio seno un consigliere delegato all'amministrazione del consorzio con funzioni di Tesoriere.

c) Decide sulla nomina del Direttore e sull'ammissione dei nuovi consorziati.

d) Si raduna, sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

e) Invita alle riunioni esperti o rappresentanti di consorziati interessati all'attività del Consorzio.

2 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

### **ART. 18 – Il Presidente**

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti. Resta in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile.

Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) rappresentare legalmente il Consorzio nei confronti di terzi e in giudizio;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c) coordinare l'attività del Consiglio direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale;

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;

e) firmare gli atti e i documenti in nome e per conto del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, ove nominato, o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e scelti tra professionisti iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

I membri effettivi, al loro interno, eleggono il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

2 - Spettano ai revisori la rifusione delle spese e le indennità nella misura che viene deliberata dall'Assemblea.

3 - I Revisori esercitano il loro mandato in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile per i sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

4 - Essi durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

#### **ART. 20– Il Direttore del Consorzio**

1 - Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, può nominare un Direttore del Consorzio stabilendone le mansioni, l'eventuale compenso e la durata del rapporto.

Il direttore coordina l'eventuale personale del Consorzio e cura l'esecuzione di quanto deliberato dagli organi consortili.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo oltre che tra il personale di cui all'art. 11, tra persone il cui curriculum attesti una comprovata e congruente professionalità; dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e in ogni caso sino a revoca o dimissioni.

#### **ART. 21 Bilancio**

1 - L'esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio "consuntivo" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3 - Entro il mese di novembre deve essere approvato nei modi e con la maggioranza prevista il bilancio preventivo.

4 - I bilanci devono essere accompagnati da una relazione illustrativa delle varie voci di spesa e redatti secondo le norme del Codice Civile, delle leggi speciali e tributarie e della nuova normativa europea.

5 - Il Consorzio non ha scopo di lucro: l'utile sarà accantonato nell'apposito Fondo Consortile; l'eventuale perdita dovrà essere ripianata dai singoli consorziati allorché non trovi copertura nel fondo consortile o venga diversamente deliberato dall'Assemblea.

#### **ART. 22 – Procedure di Scioglimento**

1 - Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile. Nel caso di scioglimento l'assemblea nominerà un liquidatore, il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e attribuirà ai consorziati l'eventuale residuo del Fondo Consortile.

#### **ART. 23– Disposizioni generali**

Tutte le contestazioni che potranno emergere tra consorziati e tra consorzio e consorziati dovranno essere devolute alla camera arbitrale presso la CCIAA di Venezia.

L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 Codice di Procedura Civile. I consorziati si impegnano a dare piena e immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesimi consorziati assunta.

#### **ART. 24– Regolamento interno**

1 - Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio e la partecipazione dei soci alle attività dello stesso, il Consiglio Direttivo potrà elaborare apposito regolamento interno

#### **ART. 25 - Riferimento normativo**

1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti, contenute nel Codice Civile e nella legislazione speciale in materia di Consorzi.